

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2754-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE SALVATO)

Comunicata alla Presidenza il 25 aprile 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(V. Stampato n. 2754)

approvato dal Senato della Repubblica il 13 maggio 1998

(V. Stampato Camera n. 4878)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1999*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - con Risoluzione n.827 del 25 maggio 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito il Tribunale internazionale per i crimini commessi nei territori della ex Jugoslavia. La creazione del tribunale *ad hoc* da parte del Consiglio di Sicurezza ha rappresentato una svolta ed un cambiamento di rotta rispetto ad una vecchia concezione del diritto internazionale. La nascita di un organismo giudiziario competente a giudicare i gravissimi crimini contro l'umanità commessi nel territorio della ex Jugoslavia ha costituito il primo passo verso la compiuta realizzazione di una giustizia universale a tutela dei diritti umani fondamentali e per la lotta all'impunità.

Il Tribunale dell'Aja è stato istituito quale organo sussidiario del Consiglio di Sicurezza in base all'articolo 29 della Carta delle Nazioni Unite.

Rientrano nelle competenze del Tribunale quattro fattispecie di gravi violazioni del diritto umanitario, ossia le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, le violazioni delle leggi e degli usi di guerra, il genocidio, i crimini contro l'umanità. È ribadito, ed è questa una novità nel diritto internazionale, il principio della responsabilità penale personale. I limiti di giurisdizione del tribunale coincidono con i territori della ex Jugoslavia, mentre i limiti temporali decorrono dal 1° gennaio 1991: ecco la attualità del ruolo del Tribunale, anche rispetto alle vicende tragiche di questi giorni. Non più quindi il diritto internazionale dei più forti ma una giustizia penale sovranazionale fondata sul principio di legalità.

Con il disegno di legge in discussione - approvato dalla Camera con una modifica al testo approvato in prima battuta al Senato, derivante dall'accoglimento di un emen-

damento presentato dal Governo - si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e le Nazioni Unite sulle sentenze del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. L'accordo, sottoscritto a L'Aja il 6 febbraio 1997, ha una notevole importanza politica. L'Italia è il primo Paese in assoluto a siglare un accordo con l'Onu per consentire la detenzione delle persone condannate dal Tribunale.

È un atto di cooperazione necessario, oltre che simbolicamente rilevante. Il nostro Paese, così, continua a porsi quale Stato all'avanguardia nella formazione di una *machinery* giudiziaria a tutela dei diritti umani che abbia una reale effettività. Più gli organismi giudiziari sovranazionali svolgono in modo credibile ed efficace i loro compiti a tutela dei diritti umani, meno saranno le vie extragiudiziarie utilizzate per ristabilire la giustizia. Rafforzare oggi il Tribunale per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia è utile per far funzionare poi al meglio, sulla base dell'esperienza acquisita, il costituendo tribunale penale permanente.

In sintesi, l'Accordo prevede una intensa collaborazione delle autorità italiane con il Tribunale, assicurando la disponibilità a far eseguire le sentenze di condanna del Tribunale stesso presso le carceri del nostro Paese. Le condizioni di detenzione, ovviamente, saranno quelle previste dall'ordinamento penitenziario italiano: qualora il condannato sia in condizione per poter fruire di benefici premiali, misure alternative o lavoro all'esterno o liberazione condizionale, è previsto un passaggio informativo nei confronti del presidente del Tribunale internazionale, il quale, sentiti i giudici, qualora non ritenga opportuna la concessione dei benefici richiesti ne informa il Ministro di

grazia e giustizia disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale internazionale. Lo stesso è previsto che accada nell'ipotesi di concessione della grazia. La previsione di un'ultima parola al presidente del Tribunale internazionale, nel caso di concessione delle misure alternative, è comunque un atto dovuto per evitare che si arrivi a situazioni troppo diversificate da Paese a Paese, nelle ipotesi di analoghi accordi con altri Stati. L'ultima parola del presidente restituisce una visione di uniformità alle condizioni di detenzione.

Circa le condizioni di detenzione, importante è il riferimento alle *United Nations standard minimum prison rules* ed ai Principi fondamentali delle Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti e sulla protezione di tutte le persone condannate. La nostra legge penitenziaria è sicuramente fra le più avanzate in Europa, ma a volte le condizioni di fatto o taluni regimi amministrativamente imposti rischiano di non essere al di sopra degli *standard* delle Nazioni Unite. Pertanto ci si dovrà adeguare per garantire il rispetto di questa norma e per assicurare una detenzione dignitosa ed umana. I costi della detenzione saranno ovviamente a carico dello stato italiano.

Il disegno di legge in discussione, oltre a ratificare l'Accordo, modifica il decre-

to-legge 28 dicembre 1993, n.544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, introducendo, con un nuovo articolo 3 approvato dalla Camera, l'articolo 13-*bis*, il quale prevede, nei casi di urgenza, un potere di arresto della polizia giudiziaria italiana se vi è domanda di applicazione della misura cautelare da parte del Tribunale internazionale. La polizia giudiziaria può anche procedere al sequestro del corpo di reato. Sono disciplinate, altresì, le procedure di convalida o meno dell'arresto. Si tratta di una modifica utile a rafforzare il potere coercitivo delle decisioni del Tribunale, che non dispone ad oggi di un vero e proprio apparato di *enforcement*.

Onorevoli colleghi, il dramma della guerra nei Balcani rende ancora più urgente il rafforzamento di tutte quelle istituzioni che rispondono con il diritto e la legalità alle atrocità ed ai crimini contro l'umanità commessi dai governi e dagli eserciti, combattendo l'impunità diffusa.

La guerra in corso sta producendo crimini a catena: ci saranno nuovi vincitori e nuovi colpevoli di crimini contro l'umanità. Ecco perché risulta ancora più urgente rafforzare il sistema di *enforcement* del Tribunale, assicurando la massima collaborazione.

SALVATO, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

20 aprile 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (Arresto da parte della polizia giudiziaria). 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia».

Art. 4.

Identico.

